

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 ottobre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 giugno 2006, n. 12-65/Leg.

Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge provinciale
23 novembre 1978, n. 48 (provvedimenti per il potenziamento
delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di viabilità
forestale Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 giugno 2006, n. 0199/Pres.

Legge regionale 17/2004, art. 1, comma 6, regolamento
recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione.
Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 giugno 2006, n. 0202/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dal-
l'art. 4, commi 66-68 della legge regionale 26 febbraio 2001,
n. 4 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale
ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) per promuo-
vere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori
e centri di aggregazione giovanile. Approvazione Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 giugno 2006, n. 0204/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio
1988, n. 27 - Linee elettriche. Approvazione modifica Pag. 8

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 14.

Norme igienico-sanitarie per l'attività di smielatura svolta a
livello hobbistico-amatoriale. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. 15.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - colle-
gato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, fore-
ste, economia montana e caccia Pag. 10

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 33.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2005. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 34.

Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale
2006-2008. Assestamento. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2006, n. 35.

Istituzione del servizio civile regionale Pag. 15

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2006, n. 9.

Modificazioni della legge regionale 24 settembre 2003,
n. 18, concernente: «Norme in materia di forme associative dei
comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in
materia di sistema pubblico endoregionale» Pag. 19

REGOLAMENTO REGIONALE 6 giugno 2006, n. 6.

Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio
delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica.
Pag. 19

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 giugno 2006, n. 12-65/Leg.

Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di viabilità forestale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 dell'8 agosto 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1158 del 9 giugno 2006 recante ad oggetto «Approvazione dello schema di regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni (provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di viabilità forestale»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimento per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 17 dicembre 2004, n. 12.

2. Nel prosieguo del presente regolamento la legge provinciale n. 48 del 1978, ivi comprese le modifiche apportate dalla legge provinciale n. 12 del 2004, è indicata come «legge provinciale».

Capo I

CRITERI E PROCEDURE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ FORESTALE

Art. 2.

Strade forestali: criteri per la classificazione

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge provinciale, sono classificate quali strade forestali ad esclusivo servizio del bosco, denominate di tipo A, le strade che servono esclusivamente aree forestali, pubbliche o private, nel cui ambito possono ricadere:

- a) singoli fienili ed edifici sparsi utilizzati in modo non continuativo nell'arco dell'anno;
- b) aree pascolive;
- c) malghe non utilizzate negli ultimi dieci anni;
- d) inclusi non boscati di limitata estensione, anche destinati a coltivazioni agricole estensive.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge provinciale, sono classificate quali strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, denominate di tipo B, le strade che non rientrano nei criteri di classificazione previsti dal comma 1; in particolare sono classificate di tipo B:

- a) le strade forestali adibite al servizio di aree agricole, di più fienili o di più edifici sparsi utilizzati in modo non continuativo nell'arco dell'anno;
- b) le strade forestali a servizio di malghe regolarmente monticate e dotate di edifici funzionali;

c) le strade forestali di arroccamento principale a vasti complessi montani con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Per complessi montani fruibili si intendono quelle aree per le quali sia garantita la possibilità di accesso e di utilizzo in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia e dotate di idonee infrastrutture di carattere permanente;

d) le strade forestali di diretto accesso a rifugi alpini o a esercizi agrituristiche, attivi stagionalmente.

3. In relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge provinciale, non sono classificate quali strade forestali le strade adibite prevalentemente allo svolgimento di funzioni diverse da quelle di servizio alle aree silvo-pastorali, quali le strade di accesso a consistenti nuclei di edifici, anche se non abitati tutto l'anno, e le strade di accesso a esercizi pubblici o a aziende agricole, attivi per la maggior parte dell'anno.

Art. 3.

Piste d'esbosco

1. Ai fini del presente regolamento, sono classificate quali piste d'esbosco le infrastrutture forestali con caratteristiche costruttive semplificate e con una larghezza del piano viabile compresa tra 1,80 e 2,50 metri.

2. Ai fini della loro classificazione, le piste d'esbosco sono equiparate alle strade ad esclusivo servizio del bosco e sono inserite nei relativi elenchi.

3. Le vie temporanee per l'esbosco a strascico, i sentieri, le altre vie di penetrazione con larghezza fino a 1,8 metri e i piazzali di prima lavorazione e di deposito di legname sono equiparati, ai fini del presente regolamento, a suolo forestale.

Art. 4.

Procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco

1. Il presente articolo disciplina la procedura per la classificazione di nuove strade forestali e di nuove piste d'esbosco o di strade o di piste non ancora classificate nonché per la variazione della classificazione di quelle già classificate strade forestali o piste d'esbosco ai sensi della disciplina normativa previgente alle modifiche apportate con la legge provinciale n. 12 del 2004.

2. Dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno i proprietari della strada, la struttura provinciale competente in materia di foreste, nel prosieguo del regolamento denominata struttura provinciale competente, possono richiedere al comune amministrativo territorialmente competente la nuova classificazione della viabilità forestale o la variazione di quella in atto. Le richieste sono pubblicate all'albo comunale per un periodo di quindici giorni al fine di consentire, entro i quindici giorni successivi all'ultimo di pubblicazione, la presentazione di osservazioni.

3. Entro il periodo indicato dal comma 2 il comune, anche in assenza di riceste presentate ai sensi del medesimo comma 2, può dare avvio, di propria iniziativa, alla procedura per la nuova classificazione della viabilità forestale o per la variazione di quella in atto, dandone avviso pubblico secondo quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo.

4. Ai fini della classificazione e dell'individuazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco, il comune acquisisce il parere:

- a) dei proprietari, salvo quanto previsto dal comma 6;
- b) della struttura provinciale competente, nel caso in cui la stessa non abbia presentato richiesta ai sensi del comma 2;
- c) degli organi di gestione del Parco nazionale dello Stelvio, per la parte di competenza territoriale della provincia, e dei parchi naturali provinciali, nel caso in cui la strada forestale o la pista d'esbosco ricada, anche in parte, entro il rispettivo territorio degli stessi.

5. I pareri previsti dal comma 4 sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Per l'acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente, degli organi di gestione del parco e dei soggetti proprietari indicati dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale, il comune può indire un'apposita conferenza di servizi nell'osservanza della procedura, salvo quanto diversamente stabilito dal presente regolamento, disciplinata dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (principi per la democratizzazione, la semplificazione e partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

6. In presenza di un numero elevato di proprietari, o di difficoltà per la loro individuazione, il comune provvede alla pubblicazione della richiesta di classificazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione. In tal caso la pubblicazione tiene luogo della richiesta di parere ai proprietari prevista dal comma 4.

7. Il comune, esaminate le domande pervenute, acquisiti i pareri e le osservazioni pervenuti, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, delibera, motivatamente, in merito alle richieste di nuova classificazione o di variazione della classificazione in atto e contestualmente aggiorna, in caso di positivo accoglimento, gli elenchi previsti dall'art. 6, comma 3, della legge provinciale.

8. Nel caso di strade interessanti più comuni amministrativi, e comunque nel caso in cui la nuova classificazione o la variazione di classificazione nell'ambito di un comune comporti variazioni anche per strade forestali o per piste d'esbosco ricadenti in ambiti di altri comuni, il comune che avvia la procedura di nuova classificazione o di modificazione della classificazione in atto, trasmette, contestualmente alla pubblicazione della richiesta all'albo del comune, la richiesta agli altri comuni interessati; in tal caso i comuni interessati provvedono a dare inizio, entro i quindici giorni successivi, ad analoga procedura secondo le modalità definite dal presente articolo.

9. Nel caso di attivazione della procedura prevista dal comma 8, il comune nel cui territorio di competenza ricade il maggiore tratto di strada forestale o di pista d'esbosco per la quale è avviata la procedura di classificazione o di variazione della classificazione in atto, indice, acquisiti i pareri dei soggetti di cui al comma 4, apposita conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni comunali interessate; in tal caso il comune richiede che il parere della struttura provinciale competente sia reso nella conferenza di servizi.

10. Se nella conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 9 è stata raggiunta unanimità di consensi tra i comuni interessati nel procedimento, ciascun comune adotta, per la porzione di strada forestale o di pista d'esbosco ricadente nell'ambito del proprio territorio, il provvedimento finale di classificazione o di variazione, aggiornando contestualmente gli elenchi delle strade previsti dall'art. 6, comma 3, della legge provinciale. Nel caso in cui nella conferenza di servizi non si sia raggiunta unanimità di consensi tra i comuni interessati alla classificazione o alla variazione, il comune che ha indetto la conferenza trasmette tutti gli atti utili, comprensivi delle eventuali opposizioni presentate ai diversi comuni coinvolti ed acquisite in sede di conferenza di servizio, alla giunta provinciale, la quale, sentite le parti interessate, provvede in via definitiva.

11. I provvedimenti di classificazione o di variazione di strade forestali e di piste d'esbosco adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati, unitamente ai nuovi elenchi, all'albo del comune per quindici giorni consecutivi e sono comunicati, a cura del comune che ha proceduto alla classificazione o alla variazione, ai soggetti interessati che hanno partecipato al procedimento secondo le procedure previste dall'art. 33 della legge provinciale n. 23 del 1992.

12. Ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 23 del 1992, il procedimento per la classificazione o per la variazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco si conclude entro centocinquanta giorni.

Art. 5.

Ricorsi

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, avverso i provvedimenti di nuova classificazione o di variazione della classificazione in atto disposti ai sensi dell'art. 4, è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione all'albo del comune.

2. Non è ammesso ricorso avverso il provvedimento di classificazione disposto dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 4, comma 10, ultimo periodo.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI

Art. 6.

Definizioni ai fini del transito sulle strade forestali di tipo A e di tipo B e sulle piste d'esbosco

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge provinciale:

a) per gestione dei patrimoni silvo-pastorali si intende ogni attività connessa alla confusione e alla manutenzione di un bene immobile o di un'infrastruttura situati nelle aree silvo-pastorali;

b) rientrano tra i pubblici servizi o funzioni anche:

1) i programmi di ricerca scientifica o di studio concordati con la pubblica amministrazione o da questa commissionati;

2) le operazioni di censimento della fauna selvatica condotte ai sensi della normativa provinciale in materia di fauna selvatica ovvero direttamente coordinate da parte della struttura competente in materia di fauna selvatica;

3) le attività di assistenza a gare sportive o a manifestazioni pubbliche;

4) l'espletamento di attività, riconducibili alle loro funzioni, da parte di sindaci, di assessori e di consiglieri dei comuni nonché dei componenti del comitato delle amministrazioni separate di uso civico (ASUC).

Art. 7.

Identificazione degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari e contrassegni attestanti il diritto di transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B).

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 5 della legge provinciale in relazione al transito senza necessità di autorizzazione dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall'art. 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), ai fini della identificazione dei veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, per i quali ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge provinciale non è richiesta l'autorizzazione al transito sulle strade di tipo B ricadenti nell'ambito del territorio gravato dal predetto diritto, i soggetti pubblici e privati proprietari dei beni ricompresi in tale ambito rilasciano, su richiesta anche verbale dell'interessato, un contrassegno di identificazione conforme al modello descritto nell'allegato A del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge provinciale, ai proprietari di beni immobili serviti da strade forestali di tipo B il comune, nel cui ambito territoriale ricadono i predetti beni, rilascia con le stesse modalità previste dal comma 1 i contrassegni di identificazione conformi al modello descritto nell'allegato B del presente regolamento.

1. I soggetti proprietari delle strade forestali di tipo B, che non dispongono di un'adeguata struttura amministrativa, possono delegare il rilascio dei contrassegni di identificazione previsti dal comma 1 al comune nel cui territorio sono ubicate dette strade forestali.

4. La matrice dei contrassegni deve essere compilata contestualmente al rilascio e conservata presso le sedi dei comuni o degli altri soggetti preposti.

Art. 8.

Autorizzazioni per il transito sulle strade forestali ad esclusivo servizio del bosco (tipo A) e sulle piste d'esbosco

1. Il transito di mezzi a motore sulle strade ad esclusivo servizio del bosco (di tipo A) e sulle piste d'esbosco, classificate e ricomprese negli elenchi previsti dall'art. 6, comma 3, della legge provinciale, può essere autorizzato dal proprietario o dal gestore delle stesse solamente in casi straordinari di necessità ed urgenza, previa richiesta effettuata, di volta in volta, dall'interessato. La richiesta contiene le circostanze o le cause di necessità ed urgenza che giustificano il rilascio dell'autorizzazione al transito.

2. La richiesta prevista dal comma 1 può essere effettuata, anche verbalmente, direttamente al proprietario o al gestore della strada ad esclusivo servizio del bosco o della pista d'esbosco interessata dal transito. Il proprietario o il gestore della strada o della pista, ove ritenga che vi siano giustificate esigenze di necessità e di urgenza, rilascia l'autorizzazione anche verbalmente e l'annota, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'autorizzazione è rilasciata, sulla matrice dell'autorizzazione, conforme al modello descritto nell'allegato C del presente regolamento. L'interessato, che ha ottenuto l'autorizzazione verbale, provvede a darne immediata comunicazione alla stazione forestale competente per territorio, anche per via telematica o telefonica.

3. L'autorizzazione può avere una validità massima di ventiquattro ore e deve riferirsi, in modo specifico, alla strada o alle strade di proprietà su cui il transito è autorizzato. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del proprietario o del gestore dell'ultimo tratto di strada necessario al transito da diritto al titolare dell'autorizzazione a transitare, senza sostare, sulle strade di tipo B e di tipo A, di proprietà diversa, la cui percorrenza sia strettamente necessaria a raggiungere il tratto autorizzato.

4. Rientrano tra i casi straordinari di necessità e urgenza richiesti ai sensi del comma 1 la ricerca di animali feriti effettuata in conformità alle disposizioni poste a disciplina dell'esercizio venatorio e il recupero di cervi, limitatamente al tempo necessario per tali attività.

Art. 9.

Autorizzazione al transito sulle strade non adibite ad esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, primo periodo, della legge provinciale e fermo restando quanto disposto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo art. 6 con riguardo al transito sulle strade forestali di veicoli a motore da parte degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari di beni immobili serviti da tali strade o di veicoli che trasportano persone portatrici di menomazione, il proprietario della strada forestale non adibita ad esclusivo servizio del bosco (tipo B) può rilasciare l'autorizzazione al transito dei veicoli a motore su tale tipo di strada forestale, a condizione che:

a) sia accertata la sussistenza di motivate ragioni connesse con la conservazione, con la valorizzazione e con l'utilizzo del patrimonio sociale, culturale, produttivo, turistico e ambientale delle zone montane, in riferimento alle attività compatibili con gli equilibri ambientali e finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;

b) la pluralità degli usi concomitanti della strada forestale non pregiudichi il perseguimento delle finalità principali cui essa è destinata e di quelle previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e dei terreni montani) e dalla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).

2. L'autorizzazione al transito dei veicoli a motore sulle strade di tipo B è rilasciata dal proprietario o dal gestore della strada.

3. Nel caso in cui nell'ambito di un medesimo comune ricadano più beni di proprietà gestiti da amministrazioni separate di uso civico (ASUC) o di proprietà di altri comuni, i soggetti proprietari possono, sulla base di accordi, rilasciare autorizzazioni al transito, nell'ambito del territorio del comune, anche per le strade ricadenti su territorio di proprietà degli altri soggetti che aderiscono all'accordo. L'accordo può individuare un unico soggetto competente al rilascio e prevedere che, nell'ambito del comune, le autorizzazioni siano cumulative e in quanto tali valide su tutte le strade forestali di tipo B di proprietà dei soggetti che sottoscrivono l'accordo.

4. I proprietari di strade forestali di tipo B, che siano associati al fine della gestione dei propri patrimoni silvo-pastorali, possono incaricare il soggetto capofila dell'associazione al rilascio delle autorizzazioni al transito previste dal presente articolo in forma anche cumulativa e in quanto tale valida per tutte le strade di tipo B di proprietà dei soggetti aderenti all'associazione che ricadano nell'ambito delle aree gestite dall'associazione stessa, anche se riferite a più comuni amministrativi.

5. I soggetti proprietari delle strade forestali di tipo B, che non dispongono di un'adeguata struttura amministrativa, possono delegare il rilascio delle autorizzazioni al comune nel cui territorio sono ubicate dette strade forestali.

Art. 10.

Modalità di rilascio e caratteristiche delle autorizzazioni al transito sulle strade a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade di tipo B l'interessato dichiara, anche verbalmente:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) la motivazione per cui chiede il transito sulla strada;
- c) la denominazione della strada o delle strade da percorrere;

d) l'arco temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della strada;

e) gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni al transito è limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non può in ogni caso superare il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale le stesse sono state rilasciate.

3. L'autorizzazione deve riportare, in modo chiaro e leggibile, le generalità del richiedente, la targa del veicolo o altro elemento di identificazione per veicoli sprovvisti di targa, il periodo di validità, le strade autorizzate. L'autorizzazione deve essere collocata sui veicoli in modo che ne siano visibili gli estremi.

4. Le autorizzazioni, composte da matrice e tagliando, sono rilasciate mediante appositi moduli conformi al modello descritto nell'allegato D del presente regolamento.

5. La matrice delle autorizzazioni deve essere compilata contestualmente al rilascio e conservata presso la sede del comune o dei soggetti gestori.

Art. 11.

Validità spaziale delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. Nel caso di strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco di proprietà di più soggetti, l'autorizzazione od il contrassegno di riconoscimento rilasciati da uno dei proprietari consentono il transito di veicoli a motore anche sui tratti di strada la cui percorrenza sia necessaria per raggiungere il tratto cui l'autorizzazione o il contrassegno si riferisce. In tale caso si intende comunque vietata la sosta dei veicoli a motore sui tratti diversi da quelli cui si riferisce l'autorizzazione o il contrassegno.

Art. 12.

Altre disposizioni per il transito sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B)

1. Per specifiche e motivate ragioni il proprietario o il soggetto gestore della strada può vietare o regolamentare il transito dei veicoli degli aventi diritto di uso civico e dei veicoli autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge provinciale, qualora il transito pregiudichi le finalità principali cui la strada è destinata o contrasti con le finalità previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo n. 3267 del 1923 e dalla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 (norme per la difesa dei boschi dagli incendi). Ai fini della regolamentazione del transito, il proprietario può stabilire dei criteri, anche su base stagionale o temporale, definire le caratteristiche dei mezzi a motore ammessi al transito e determinare l'eventuale contingentamento dei permessi.

2. I proprietari o i gestori di strade forestali a non esclusivo servizio del bosco possono autorizzare la libera circolazione su dette strade per esigenze connesse a manifestazioni, a sagre, a feste campestri, a specifiche ed occasionali attività di promozione turistica e culturale, di commercializzazione di prodotti caseari o agricoli tipici per il periodo di tempo strettamente necessario.

3. Il periodo di libera circolazione autorizzata ai sensi del comma 2 deve essere strettamente connesso alle motivazioni che lo hanno giustificato e, annualmente, non può superare i trenta giorni.

4. L'autorizzazione alla libera circolazione rilasciata ai sensi del comma 2 è comunicata preventivamente alla struttura provinciale competente, anche tramite gli uffici distrettuali forestali.

Art. 13.

Rilascio delle autorizzazioni sulle strade forestali a non esclusivo servizio del bosco (tipo B) di proprietà privata

1. Nel caso in cui le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco siano di proprietà di più soggetti privati, deve essere individuato un soggetto incaricato al rilascio delle autorizzazioni al transito previste all'art. 11 e alla tenuta delle matrici dei permessi.

2. Nel caso in cui le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco siano di proprietà di un unico proprietario privato, quest'ultimo può rilasciare autorizzazioni al transito anche non avvalendosi dell'apposita modulistica. In tale caso l'autorizzazione deve essere preventivamente comunicata alla stazione forestale competente per territorio.

Art. 14.

Segnaletica

1. La fornitura e la posa della segnaletica indicante il divieto al transito e delle eventuali barriere sono a carico del comune o del proprietario; il cartello di divieto deve essere conforme al modello descritto nell'allegato E del presente regolamento.

2. La struttura provinciale competente può provvedere, su richiesta o d'iniziativa, previo assenso del proprietario, all'apposizione dei segnali di divieto e delle eventuali barriere, nel caso in cui il proprietario o il comune non vi provvedano, utilizzando a tale scopo le somme versate a titolo di migliorie boschive sul Fondo forestale di cui all'art. 27 della legge provinciale.

3. Nell'apposizione delle barriere il comune o il proprietario tengono conto della possibile fruibilità in sicurezza da parte di persone portatrici di minorazioni e di quella turistica e sportiva, lasciando, quando possibile, appositi passaggi per l'accesso di carrozzine, biciclette e cavalli.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Esclusione della responsabilità

1. Il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali attuato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge provinciale e del presente regolamento non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade; il transito inoltre non comporta la responsabilità del proprietario delle strade per i danni derivanti a persone e a cose in seguito al transito stesso.

Art. 16.

Disposizioni generali, transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione per i territori che ricadono:

a) all'interno della parte del Parco nazionale dello Stelvio di competenza territoriale della provincia, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico);

b) all'interno dei parchi naturali provinciali, fatta salva la possibilità di introdurre specifici divieti o limitazioni e di regolamentare la circolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 20, comma 2, lettera c), e 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (ordinamento dei parchi naturali).

2. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, le richieste di classificazione o di variazione di classificazione in atto di strade forestali sono presentate, dai soggetti che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 12 del 2004 le classificazioni, già adottate secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro validità fino all'eventuale variazione disposta con le forme previste dal medesimo regolamento.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della giunta provinciale 20 gennaio 1997, n. 2-46/Leg. (legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, e successive modificazioni modifica regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 24 giugno 1994, n. 7-5/Leg.) è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 16 giugno 2006

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2006
registro n. 1, foglio n. 13.

(Omissis)

06R0500

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 giugno 2006, n. 0199/Pres.

Legge regionale n. 17/2004, art. 1, comma 6, regolamento recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione. Approvazione.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, con il quale vengono concessi alla Regione Friuli-Venezia Giulia lo stemma ed il gonfalone;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 26 gennaio 1970, n. 0306/Pres., con cui è stato emanato il regolamento contenente le norme per l'uso dello stemma e del gonfalone regionali;

Atteso che nel tempo l'utilizzo dello stemma e delle relative identificazioni visive è stato oggetto di innumerevoli soluzioni, rielaborazioni e rivisitazioni in conseguenza di una difficile riproducibilità cromatica e grafica, parzialmente superata mediante scelte non formalizzate che hanno portato ad un'ampia gamma di varianti che mal si conciliano con la corretta rappresentazione dello stemma e con quella unitaria ed organizzata che la Regione intende presentare;

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), che all'art. 1 stabilisce le modalità per la realizzazione di un sistema di immagine coordinata ed uniforme della Regione allo scopo di salvaguardare e promuovere l'identità visiva della stessa, affidandone la competenza alla direzione generale in quanto titolare della comunicazione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., ed in particolare l'art. 3 dell'allegato A) in cui, al punto c), viene stabilito che il coordinato d'immagine viene definito, gestito e sovrinteso dalla direzione della comunicazione istituita nell'ambito della direzione generale;

Vista la deliberazione giuntale 14 ottobre 2004, n. 2731, con cui sono state approvate le modalità di realizzazione dell'immagine coordinata attraverso la progettazione, l'organizzazione e l'attuazione di un sistema complesso ed integrato di identità visiva, con l'individuazione di un marchio e delle linee guida necessarie per le varie declinazioni, nonché la fornitura del manuale d'uso;

Ritenuto di adottare il regolamento che disciplina l'utilizzo dell'immagine coordinata della Regione al fine di consentire l'effettiva realizzazione del sistema di identità e di riconoscimento visivo dei mezzi con cui si manifesta l'istituzione, incaricando la direzione della comunicazione ad effettuare le necessarie scelte operative sulla base del summenzionato manuale e prevedendo l'abrogazione del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della giunta regionale 26 gennaio 1970, n. 0306/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
Su conforme deliberazione della giunta regionale 12 maggio 2006, n. 951;

Decreta:

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il regolamento recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 giugno 2006

ILLY

Regolamento recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'uso del gonfalone concesso con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 5 dell'8 febbraio 1968, nonché dell'immagine coordinata della Regione prevista dall'art. 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), intesa come rappresentazione grafica coerente con lo stemma regionale che rimane impreggiato.

Art. 2.

Gonfalone della Regione

1. Il gonfalone della Regione, concesso con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, può essere presente solo a manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di carattere almeno regionale, escluse tutte le iniziative a carattere prettamente locale.

2. In occasione delle cerimonie e manifestazioni di cui al comma 1 e salva la precedenza delle bandiere nazionale ed europea, il gonfalone della Regione ha sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni e vessilli degli enti locali e delle associazioni della Regione.

3. I gonfaloncini, riproduzioni in formato ridotto del gonfalone, possono essere usati accompagnati da bandierine nazionali ed europee in occasione di congressi, convegni, riunioni promossi dalla Regione, e di ricevimenti ufficiali offerti dalla stessa.

Art. 3.

Stemma della Regione

1. Lo stemma della Regione, concesso con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, è descritto come «d'azzurro all'aquila d'oro al volo spiegato, afferrante con gli artigli una corona turrata d'argento».

Art. 4.

Coordinato d'immagine

1. L'immagine coordinata della Regione di cui all'art. 1. della legge regionale 17/2004 è disciplinata dagli articoli seguenti, con l'individuazione di strumenti di identità e riconoscibilità visiva attraverso definizioni istituzionali, editoriali, promozionali e di ogni altro tipo, finalizzati alla rappresentazione della corretta e chiara immagine dell'ente.

2. Gli interventi coinvolgono l'attività istituzionale della Regione, compresa quella informativa e promozionale a livello locale, nazionale ed internazionale.

Art. 5.

Competenza

1. La direzione della comunicazione della direzione generale dà istruzioni sull'uso dell'immagine coordinata alle direzioni centrali e agli enti e agenzie regionali.

Art. 6.

Il logotipo

1. Per logotipo si intende il simbolo od altra caratterizzazione del nome di un'organizzazione.

2. Il logotipo della Regione è formato da un cartiglio che al suo interno comprende una forma graficamente riproducibile dello stemma regionale abbinata alla dicitura.

3. Il logotipo va inteso come un elemento unitario, non è modificabile e non può essere in alcun caso scisso nelle parti che lo costituiscono.

4. La versione standard del logotipo è riportata all'allegato A.

5. Il suo utilizzo in ambito istituzionale è sistematico e generale.

6. L'utilizzo del logotipo in ambito istituzionale coinvolge, in particolare, le seguenti fattispecie:

- a) carta intestata, buste, bustoni, etichette;
- b) segnaletica interna;
- c) modulistica;
- d) cartelle per uso interno, blocchi, raccoglitori;
- e) penne, nastri da imballaggio;
- f) avvisi e ordinanze;
- g) locandine e inserzioni su quotidiani;
- h) manifesti istituzionali;
- i) inviti e pieghevoli;
- l) volumi e brochure;
- m) vetture di servizio e di rappresentanza;
- n) mezzi di servizio ed operativi;
- o) vetrofanie;
- p) titoli di testa e di coda di prodotti multimediali;
- q) presentazione in powerpoint e acrobat;
- s) confezioni per dvd e cd;
- t) identificazione personale: badge e pass visitatori;
- u) elementi per allestimenti temporanei;
- v) treni regionali.

7. Le proporzioni del logotipo sono fisse, mentre le dimensioni possono variare in funzione dei supporti e delle esigenze.

8. Le disposizioni riguardanti dimensioni, grafica, utilizzo, colore istituzionale e varianti del logotipo, del cartiglio e del fregio, nonché qualsiasi ulteriore modalità di realizzazione delle applicazioni dell'immagine coordinata sono contenute nel Manuale d'uso di cui all'allegato B.

9. Modalità d'uso e d'applicazione del logotipo sono determinate, per quanto non previsto dal presente regolamento, dalla Direzione della comunicazione.

Art. 7.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione dell'immagine coordinata della Regione ed al fine di consentirne la sua completa realizzazione, la migliore operatività degli strumenti di lavoro e l'economicità degli interventi, la direzione della comunicazione dà attuazione a quanto previsto dal presente regolamento con la necessaria graduazione e con la tempistica più opportuna e condivisa con le strutture competenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 8.

Abrogazione

1. E abrogato il decreto del Presidente della giunta regionale 26 gennaio 1970, n. 306/Pres. (Norme regolamentari per l'uso del gonfalone e dello stemma regionali).

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 giugno 2006, n. 0202/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 66-68 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile. Approvazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2006)

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni di cui all'art. 4, commi 66 - 68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizzano l'Amministrazione regionale alla concessione di contributi pluriennali, per un periodo non superiore a venti anni, a favore degli enti locali, delle comunità parrocchiali e di soggetti pubblici e privati a sostegno delle iniziative di recupero, sistemazione, adeguamento dei ricreatori, degli oratori e dei centri di aggregazione giovanile, nonché per l'acquisto ed il recupero di edifici da adibire a tale scopo, ai fini della tutela dei ragazzi nella crescita e della prevenzione del disadattamento giovanile;

Visti il decreto del Presidente della Regione n. 09/Pres. dell'11 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi predetti, nonché il decreto del Presidente della Regione n. 0291/Pres. dell'8 settembre 2005 che ha modificato il regolamento medesimo;

Attesa la necessità di ridefinire in via regolamentare detti criteri e modalità, alla luce dell'esperienza operativa maturata nel tempo, tenendo conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze del settore considerato e provvedendo nel contempo ad abrogare i regolamenti sopracitati;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'art. 30;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 giugno 2006, n. 1412;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 66 - 68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 28 giugno 2006

ILLY

Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 66-68 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 66-68, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile.

Art. 2.

Oggetto e beneficiari degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono attuati mediante la concessione di contributi annui ventennali a favore di enti locali, comunità parrocchiali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro, a titolo di concorso nelle spese da essi sostenute per il recupero, la sistemazione e l'adeguamento dei ricreatori, degli oratori e di centri di aggregazione giovanile, nonché per l'acquisto ed il recupero di edifici da adibire a tali scopi.

Art. 3.

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di cui all'allegato A e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, di seguito denominato servizio, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) progetto di massima dell'iniziativa, contenente la relazione dalla quale risulti illustrata, tra l'altro, l'effettiva destinazione della struttura a centro di aggregazione giovanile;

b) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all'Amministrazione regionale;

c) per gli organismi privati, atto costitutivo, statuto e cariche sociali, qualora non già in possesso del servizio.

3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

4. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'allegato A, previsto al comma 1, sono disposte con decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 4.

Criteri e modalità di valutazione delle domande

1. Le domande ammissibili a contributo sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) iniziative che hanno ad oggetto opere di messa a norma;

b) iniziative che attengono alla prosecuzione e al completamento di strutture di rilevante impegno finanziario;

c) iniziative che hanno ad oggetto l'ampliamento ed il miglioramento di strutture già esistenti, finalizzati ad aumentare in modo significativo l'utilizzo delle strutture stesse;

d) iniziative di particolare interesse per rilevante impatto sociale e territoriale, in relazione alla funzione di servizio delle strutture a favore dei giovani, in località carenti di centri di aggregazione giovanile.

2. Alla ripartizione dei fondi stanziati per le finalità della legge si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 1, sentito un apposito Comitato consultivo.

3. Il Comitato consultivo di cui al comma 2 è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di attività ricreative, sportive e politiche giovanili, o da un suo delegato, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle Diocesi di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone Concordia e Vittorio Veneto, nonché da un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI.

Art. 5.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. I contributi annui ventennali sono concessi nella misura del 5% sulla spesa ritenuta ammissibile.

3. La realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 deve essere conforme alla proposta progettuale ammessa a contributo; varianti che alterino sostanzialmente l'oggetto e le finalità dell'iniziativa per la quale il contributo è stato assegnato comportano la revoca del contributo stesso.

4. Le iniziative devono assicurare la realizzazione delle opere nella loro interezza o di parti autonomamente funzionali delle stesse.

5. Non è ammesso il trasferimento del contributo già concesso a favore di soggetto diverso dal beneficiario originariamente individuato.

Art. 6.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione, sono fatte salve le domande presentate entro il termine di cui all'art. 3, comma 1, ancorché non redatte in conformità al modello ivi previsto, purché integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del servizio.

Art. 8.

Abrogazione

1. Sono abrogati in particolare:

a) il decreto del Presidente della Regione n. 09/Pres. del 11 gennaio 2002 (regolamento per l'individuazione dei criteri e delle modalità nella concessione degli incentivi di cui alla legge regionale n. 4/2001, art. 4, commi 66 e seguenti);

b) il decreto del Presidente della Regione di modifica n. 0291/Pres. dell'8 settembre 2005 (Modifica al regolamento per l'individuazione dei criteri e delle modalità nella concessione degli incentivi a sostegno delle iniziative aventi ad oggetto il potenziamento della rete giovanile dei ricreatori, degli oratori e dei centri di aggregazione giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2002, n. 09/Pres.).

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

06R0439

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2006, n. 0204/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 - Linee elettriche. Approvazione modifica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;

Vista la legge 28 giugno 1986, n. 339, «Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne»;

Vista la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico»;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne»;

Vista la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge n. 741/1981»;

Visti il decreto del Presidente della giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 27/1988 "Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge n. 741/1981"», nonché il decreto del Presidente della regione 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres., che ha apportato modifiche ed integrazioni al Regolamento medesimo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese»;

Vista la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 «Disposizioni in materia di energia»;

Visto il decreto 21 ottobre 2003 «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali;

Premesso che:

l'art. 3 della legge regionale 27/1988 prevede che siano individuate le categorie di opere da sottoporre a verifica tecnica mediante decreto del Presidente della giunta regionale;

l'art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 3274/2003 prevede l'obbligo, a cura dei rispettivi proprietari, di sottoporre a verifica sia gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

l'art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. 3274/2003 prevede che le Regioni individuino le tipologie degli edifici e delle opere che presentino le caratteristiche di cui al comma 3;

Considerato che gli edifici e le opere di cui all'O.P.C.M. 3274/2003 sono stati identificati, a livello regionale e in sede di prima applicazione, con quelli di cui all'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge regionale n. 27/1988, secondo quanto stabilito all'art. 7 della decreto della giunta regionale 1° agosto 2003, n. 2325 di recepimento dell'ordinanza medesima;

Ritenuto, a seguito dell'entrata in vigore dell'O.P.C.M. 3274/03, di dover modificare il regolamento della legge regionale n. 27/1988, affinché vi fosse un elenco univoco ed attuale degli edifici e delle opere che, dal momento della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di modifica, dovevano essere oggetto di verifica da parte delle Commissioni sismiche provinciali;

Atteso che, con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, sono stati individuati gli edifici e le opere, di competenza statale, che rispondessero ai requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 3274/2003;

Considerato che, in adeguazione al decreto del dipartimento della protezione civile nazionale del 2003, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha inserito tra le opere da sottoporre a verifica le strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica;

Premesso che, con nota del 13 dicembre 2005, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile, ha definito le opere infrastrutturali connesse col trasporto dell'energia, da sottoporre a verifica sismica;

Considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha ritenuto di divulgare le disposizioni di cui alla nota del Dipartimento della protezione civile del 13 dicembre 2005 anche alle direzioni provinciali, invitandole ad attivarsi coi soggetti che usualmente presentino progetti di linee elettriche, al fine di consentire l'esame da parte delle commissioni sismiche delle tipologie strutturali dei progetti di opere connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica;

Considerato che, in presenza di tale situazione normativa, l'ENEL S.p.a., ha ritenuto il tutto non percorribile per le proprie realizzazioni, nonché fonte di ritardi nella conclusione delle opere;

Atteso che, dopo l'entrata in vigore dell'O.P.C.M. 3274/2003, l'ENEL S.p.a. ha presentato alla direzione provinciale di Pordenone un unico progetto di linea elettrica in comune di Caneva e Polcenigo in data 23 gennaio 2006, successivamente autorizzato in data 2 marzo 2006, mentre alla direzione provinciale di Udine ha presentato un unico progetto in comune di Paularo in data 5 dicembre 2005, mai autorizzato in quanto incompleto;

Considerato che, per quanto concerne la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne, le norme di cui alla legge n. 339/1986 ed al decreto ministeriale 21 marzo 1988 tengono luogo integralmente delle disposizioni tecniche ed amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed alla legge regionale n. 27/1988 e, pertanto, le disposizioni statali assorbono anche la normativa sismica regionale e le relative procedure;

Rilevato che il punto 2 aprile 14 ed il punto 2 maggio 8 del decreto ministeriale 21 marzo 1988 prevedono l'idoneità dei sostegni e delle fondazioni, realizzati secondo le disposizioni medesime, all'impiego degli stessi anche nelle zone sismiche per qualunque grado di sismicità;

Considerata la necessità di procedere ad una modifica del regolamento di esecuzione della legge regionale 27/1988 ed, in particolare, di sostituire la locuzione di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), «strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica» con strutture connesse con la produzione di energia elettrica, in quanto le strutture connesse con la distribuzione ed il trasporto dell'energia sono costituite da manufatti aventi tipologia standard ormai consolidata nel tempo nonché oggetto di vasta applicazione ed utilizzo sul territorio senza che ciò comporti problemi strutturali di alcun genere;

Visto il verbale del 5 maggio 2006, n. 937 con il quale la giunta regionale prende atto e concorda sulla necessità di modifica del citato Regolamento;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 9 giugno 2006, n. 1236;

Decreta:

È approvata la modifica al «Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741»», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 giugno 2006

ILLY

(Omissis).

06R0440

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 14.

Norme igienico-sanitarie per l'attività di smielatura svolta a livello hobbistico-amatoriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 1° agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In armonia con le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», nel regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 concernente regolamento del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, nelle linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE contenute nell'accordo rep. n. 2470 del 9 febbraio 2006 approvato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la presente legge disciplina gli standard igienico-sanitari per la produzione e la vendita dei prodotti dell'alveare nonché la salvaguardia della loro salubrità, a tutela della salute del consumatore e della lealtà commerciale.

2. La presente legge è finalizzata ad agevolare la lavorazione del miele agli apicoltori che:

a) svolgono tale attività a livello hobbistico/amatoriale;

b) cedono il loro prodotto al consumatore finale o vendono solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede dell'azienda e nelle province con termini, con possibilità di conferimento all'associazione di appartenenza.

Art. 2.

Individuazione dei piccoli apicoltori

1. La presente legge si applica a coloro che:

a) siano in possesso della qualifica di apicoltore; ovvero risultino registrati come tali presso la competente unità locale socio sanitaria (Ulss), ai sensi della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura»;

b) siano in possesso dell'attestato di partecipazione al corso previsto per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari di cui all'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 41 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica»;

c) siano in possesso di un numero di alveari denunciati non superiore a quaranta tali da considerare di tipo hobbistico/amatoriale la loro attività. Per alveari intendersi il numero di famiglie produttive;

d) lavorino esclusivamente i prodotti del proprio apiario;

e) cedano il loro prodotto al consumatore finale o vendono solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede dell'azienda e nelle province contermini;

f) dedichino complessivamente non più di trenta giorni all'anno, frazionabili in più periodi, alle lavorazioni;

g) attestino di essere a conoscenza ed applichino le buone pratiche di lavorazione;

h) comunichino annualmente, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ulss competente per territorio, il periodo durante il quale il locale adibito a laboratorio sarà utilizzato.

Art. 3.

Requisiti del locale e delle attrezzature e autorizzazione sanitaria temporanea

1. Agli apicoltori, come individuati dall'art. 2, è consentito di indicare il locale o i locali, anche facenti parte dell'abitazione privata, in cui eseguire le operazioni di lavorazione e di confezionamento dei prodotti del loro apiario. I requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature sono quelli previsti dall'allegato A) alla presente legge. L'allegato A) può essere modificato con deliberazione della giunta regionale.

2. Per l'uso dei locali di cui al comma 1, riconosciuti idonei anche se destinati a tale lavorazione solo per un limitato periodo dell'anno, è consentito il rilascio di un'autorizzazione sanitaria temporanea, fatta salva la possibilità di appositi controlli da parte del servizio veterinario dell'Ulss competente per territorio.

3. L'attività di smielatura può comunque essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di mancata risposta dell'Ulss competente per territorio.

Art. 4.

Adempimenti del piccolo apicoltore

1. La domanda di autorizzazione sanitaria temporanea, redatta in conformità all'allegato B) alla presente legge, è presentata dall'apicoltore al servizio di medicina veterinaria dell'Ulss, dove ha sede il locale che si intende utilizzare contemporaneamente alla denuncia annuale di possesso di alveari di cui all'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23. L'allegato B) può essere modificato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il sopralluogo veterinario accerta la corrispondenza dei dati e della relazione descrittiva presentati con la domanda di cui all'art. 4, in particolare in relazione all'ubicazione, alle forme e dimensioni del/i locale/i, nonché alla dotazione in attrezzature.

2. Il parere igienico-sanitario deve esprimere sinteticamente un giudizio sull'adeguatezza dei requisiti strutturali e funzionali del laboratorio.

3. Annualmente le Ulss predispongono un piano di controllo, a campione, dell'attività dei laboratori autorizzati o dei locali adibiti alla smielatura relativamente agli obblighi d'informazione circa il periodo di utilizzo, all'igienicità delle lavorazioni, alla materia prima.

Art. 6.

Norma finale

1. La disciplina contenuta nella presente legge si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 28 luglio 2006

GALAN

06R0493

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n. 15.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70 dell'8 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Sezione I

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1980, N. 16 «DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 «Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica».

1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 come da ultimo modificato dal comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 le parole: «entro il 31 ottobre la giunta regionale predispone e sottopone all'approvazione del consiglio regionale un programma», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre la giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un programma».

Sezione II

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1999, N. 32
«ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO»

Art. 2.

*Modifica dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
«Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo»*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, è inserito il seguente:

«2-bis. La giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di ricerca a carattere interregionale, riguardanti il settore primario, attuati dai soggetti di cui al comma 1 e realizzati anche attraverso accordi di programma in collaborazione con altre Regioni.».

Art. 3.

*Modifiche dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
«Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo»*

1. Nella rubrica dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 le parole: «dei quadri tecnici» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 le parole: «dei quadri tecnici» sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In presenza di esigenze di formazione e di aggiornamento nei settori agroambientale ed agroalimentare, rese necessarie da adempimenti disposti dalla normativa nazionale o comunitaria successivamente all'adozione della programmazione formativa della Regione, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione delle relative iniziative formative e di aggiornamento, destinate anche ai tecnici ed operatori che interagiscono con il sistema agricolo-ambientale e per lo sviluppo rurale.

3-ter. La giunta regionale, nella definizione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti, nell'individuazione della tipologia delle spese inerenti l'organizzazione e la realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento nonché nella concessione dei relativi contributi, applica il regolamento (CE) n. 1/2004 della commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 3 gennaio 2004 e il regolamento (CE) n. 68 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni.

3-quater. Per i progetti di cui al comma 3-bis possono essere concesse, su richiesta, successivamente all'inizio delle attività di formazione ed aggiornamento programmate, anticipazioni fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previa costituzione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente rilasciata da un istituto bancario o istituzione finanziaria autorizzata, corrispondente al 110 per cento dell'importo anticipato.».

Sezione III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1992, N. 1 «INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA GELSIBACHICOLTURA» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 4.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 «Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 come sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 è inserito il seguente:

«1-bis. La giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore di istituti ed enti pubblici dalla stessa individuati in funzione della specifica e comprovata qualificazione in materia bachisericola:

a) finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e la vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni;

b) contributi, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per ricerche e iniziative volte al potenziamento e alla valorizzazione del settore gelsibachisericolo, con messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06).».

Sezione IV

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1997, N. 9 «NUOVA DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 5.

Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 «Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristicistica»

1. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 come sostituito dal comma 1 dell'art. 65 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «o il possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali.

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e i soggetti in possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali.

Sezione V

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1994, N. 23 «NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 6.

Modifiche dell'art. 2 e dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura».

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: «associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;

2. La lettera e) del comma 2 dell'art. 5 è così sostituita:

«e) quattro rappresentanti delle associazioni riconosciute di cui al comma 1 dell'art. 2, più rappresentative a livello regionale.».

Art. 7.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura»

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole «vengono comunicati annualmente dalle associazioni» sono sostituite dalle parole «vengono comunicati annualmente alle associazioni».

Art. 8.

Modifiche dell'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura»

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 è così sostituito:

«2. Ogni trasferimento di alveari riguardante i comuni del territorio veneto deve essere comunicato al comune e alla ULSS di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, allegando il certificato sanitario rilasciato dall'ULSS di provenienza da non oltre trenta giorni, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione deve essere dichiarata la durata presunta della transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse. Copia della comunicazione e dell'allegato certificato sanitario deve essere conservata dall'interessato durante i trasferimenti.

Art. 9.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura»

1. L'art. 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come modificato dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 è così sostituito:

«Art. 8 (Denuncia delle malattie delle api). — 1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffuse accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di polizia veterinaria» e successive modifiche.

2. A seguito della denuncia, le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle associazioni, provvedono ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all'applicazione delle misure di polizia veterinaria.».

Art. 10.

*Modifica dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
«Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura»*

1. Nella rubrica dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: «Distanza degli alveari» sono sostituite dalle parole: «Distanza degli apiari».

2. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così sostituito:

«5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell'art. 896-bis del codice civile.».

3. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è abrogato.

Art. 11.

*Inserimento dell'art. 9-bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
«Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura»*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Anagrafe degli alveari). — 1. È istituita, entro il 31 dicembre 2010, l'anagrafe degli alveari presenti sul territorio regionale.

2. L'anagrafe è costituita dai registri tenuti presso le ULSS competenti per territorio.

3. La giunta regionale definisce i requisiti minimi uniformi per la istituzione e la tenuta dei registri di cui al comma 2.

4. Ai fini della costituzione dell'anagrafe, gli apicoltori provvedono alla marcatura con contrassegni indelebili di tutte le arnie, secondo le specifiche definite dalla giunta regionale.».

Sezione VI

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 40
«NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 12.

*Modifica all'art. 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. Al comma 3 dell'art. 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dal comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di organizzazioni di produttori del settore apistico, il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata non viene richiesto qualora l'organizzazione detenga almeno 650 apiari.».

Art. 13.

*Inserimento dell'art. 58-bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. Dopo l'art. 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente articolo:

«Art. 58-bis (Aiuto integrativo al fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica). — 1. Al fine di consentire condizioni di maggior favore per l'accesso al credito delle imprese agricole, la giunta regionale concede un aiuto integrativo per le operazioni di finanziamento agevolato assistite dal fondo di rotazione di cui all'art. 58.

2. L'aiuto integrativo è concesso in conto capitale per un importo non superiore al venti per cento della spesa ammissibile e l'equivalente sovvenzione in conto capitale complessivo dei due interventi non può in ogni caso eccedere il limite massimo di cui all'art. 19.

3. L'aiuto integrativo di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo S.p.a. e la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione ai beneficiari.

2. Al comma 1 dell'art. 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, dopo il numero «58», è aggiunto il numero «58-bis».

3. Gli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti, allocati all'UPB U0049 «Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale», che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.

Art. 14.

*Inserimento dell'art. 58-ter nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
«Nuove norme per gli interventi in agricoltura»*

1. Dopo l'art. 58-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, introdotto dal comma 1 dell'art. 13 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

«Art. 58-ter (Fondo di rotazione per le agrienergie). — 1. È istituito presso Veneto Sviluppo S.p.a. il fondo di rotazione pluriennale per le agrienergie allo scopo di diffondere l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o agroindustriale.

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole, forestali e le imprese industriali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali.

3. Per gli investimenti realizzati utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1, il tasso di base dell'aiuto è pari al quaranta per cento della spesa ammissibile.

4. Gli investimenti che consentono l'autoapprovvigionamento in autosufficienza di edifici pubblici, borghi rurali o agglomerati urbani possono beneficiare di una maggiorazione d'intensità pari a dieci punti percentuali rispetto al tasso di base del quaranta per cento della spesa ammissibile.

5. Il fondo di cui al comma 1, qualora sia dimostrata l'indispensabilità della sovvenzione, può concedere aiuti agli investimenti realizzati a favore delle energie rinnovabili di cui al presente articolo fino a concorrenza del cento per cento della spesa ammissibile; in tal caso i relativi impianti non potranno beneficiare di nessuna altra forma di sostegno.

6. Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie definite dal bando non superiori a 2.000.000,00 di euro per le imprese agricole e forestali e a 7000.000,00 di euro per quelle industriali.

7. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto del regime degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C37/03.

8. Il fondo ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5 eroga a favore delle imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro dieci anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.

9. La restituzione delle quote finanziate decorre dall'annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

10. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità da impegnare a favore di ulteriori beneficiari.

11. Per gli aiuti di cui al comma 5, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione ai beneficiari.».

2. Al comma 1 dell'art. 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, dopo il numero «58-bis», come introdotto dal comma 2 dell'art. 13 della presente legge, è aggiunto il numero «58-ter».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti, allocate all'UPB U0049 «Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale», che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.

Art. 15.

Modifica all'allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

1. Alla lettera «M3) Produzioni suine» dell'allegato B) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come da ultimo modificato dall'art. 15 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, il numero minimo di associati «150» è sostituito con il numero «30».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA FORESTALE

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2003, N. 13
«NORME PER LA REALIZZAZIONE DI BOSCHI NELLA PIANURA VENETA»

Art. 16.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
«Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta»

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 è aggiunta la seguente lettera:

«*e-bis*) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità di produzione energetica e incrementare l'arboricoltura da legno».

Art. 17.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
«Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta»

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*c-bis*) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole;

c-ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate;

c-quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica;».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13:

a) dopo le parole «gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*)» sono aggiunte le seguenti parole «*c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*)»;

b) dopo le parole «dei soggetti di cui all'art. 2» sono aggiunte le parole «e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati».

3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è abrogato.

Art. 18.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
«Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta»

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: «copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno il cinquanta per cento della superficie» sono sostituite dalle seguenti: «copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l'ottanta per cento della superficie».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*b-bis*) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una larghezza massima inferiore a venti metri lineari;

b-ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti da un'area di almeno mezzo ettaro accorpato;

b-quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica, essere costituiti da un'area di almeno un ettaro accorpato».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai progetti di interventi per i quali sia stato pubblicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bando per la presentazione di domande di ammissione a contributo.

Art. 19.

Modifiche dell'art. 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
«Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta»

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, dopo le parole «quaranta ettari per intervento» sono aggiunte le parole «e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati».

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: «unitamente ad un progetto preliminare che definisca gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «unitamente ad un progetto che definisca gli interventi».

3. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: «alla predisposizione delle graduatorie, distinte per province, dei progetti finanziabili» sono sostituite dalle seguenti: «alla predisposizione di una graduatoria dei progetti finanziabili».

4. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: «sulla base delle graduatorie approvate» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base della graduatoria approvata».

Art. 20.

Modifiche dell'art. 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
«Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Gli interventi di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*) e *c-quater*) del comma 1 dell'art. 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «Legge forestale regionale» e successive modificazioni.».

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978, N. 52
«LEGGE FORESTALE REGIONALE» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 21.

Modifica all'art. 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
«Legge forestale regionale»

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (*Promozione delle attività selvicolturali*). — 1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese di qualificarne la professionalità, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'albo delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina la tenuta dell'albo.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.».

Art. 22.

Modifica all'art. 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
«Legge forestale regionale»

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole «sono attuati dall'azienda regionale delle foreste» sono sostituite con le parole «sono attuati dall'azienda regionale Veneto agricoltura che è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio di cui all'art. 23 per i boschi gestiti dalla medesima azienda».

2. Al comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole «la Regione può avvalersi dell'azienda regionale delle foreste» sono sostituite con le parole «la Regione può avvalersi dell'azienda regionale Veneto agricoltura».

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, N. 30 «DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI»

Art. 23.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
«Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi»

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, dopo le parole «tartufi coltivati o controllati» è aggiunta la parola «riconosciuti».

Art. 24.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi»

1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ai fini del riconoscimento regionale della tartufaia:

2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non necessitano di autorizzazione da parte della giunta regionale, se individuate nell'istanza di riconoscimento di cui all'art. 5.».

Art. 25.

Modifiche dell'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all'art. 3 non necessitano di autorizzazione da parte della giunta regionale, se individuate nell'istanza di riconoscimento di cui all'art. 5.

1-ter. La micorizzazione delle piantine deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del venditore.».

Art. 26.

Modifiche dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi»

1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, la parola «quinquennale» è sostituita con la parola «decennale».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle tartufaie già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è così sostituito:

«6. La giunta regionale istituisce un registro per l'iscrizione delle tartufaie riconosciute; il registro è articolato su base provinciale».

4. Il registro di cui al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, così come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Le tartufaie riconosciute già iscritte all'albo previsto al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono iscritte d'ufficio nel registro istituito dalla presente legge.

Art. 27.

Modifiche dell'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi»

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, è così sostituito:

«2. Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.».

3. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, dopo le parole «vengono rilasciate» sono aggiunte le parole «dall'ente gestore».

Art. 28.

Modifiche dell'art. 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi»

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) analisi e attestazione della micorizzazione delle piantine destinate a tartufaie coltivate o controllate, riconosciute dalla Regione.».

2. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

Capo III

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1983, N. 29, «INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 29.

Modifica dell'art. 5-bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, «Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna».

1. L'art. 5-bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1989, n. 23 è così sostituito:

«Art. 5-bis (*Spese di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane*). — 1. Sono a carico della Regione le spese autorizzate dalla giunta regionale per il funzionamento della conferenza permanente per la montagna di cui all'art. 19-bis della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 «Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane» che abbiano per oggetto gli oneri sostenuti per le sue sedute, ospitalità e rappresentanza, nonché le spese per la realizzazione delle manifestazioni e attività deliberate dalla conferenza e per gli incarichi per la redazione di pareri, studi e documenti riguardanti lo sviluppo delle aree montane.

2. Le spese di cui al comma primo sono anticipate dalle comunità montane o dall'U.N.C.E.M. regionale. Il rimborso è disposto, entro i successivi sessanta giorni, con decreto del dirigente regionale della struttura competente in materia di foreste ed economia montana su presentazione della relativa documentazione di spesa.».

Capo IV

RIDETERMINAZIONE DI TERMINI IN MATERIA
DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA

Art. 30.

Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 «Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)» e successive modificazioni.

1. La validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo determinata dalla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, è rideterminata al 31 ottobre 2006.

Capo V

NORMA FINALE

Art. 31.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 4 agosto 2006

GALAN

06R0494

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 33.****Rendiconto generale per l'anno finanziario 2005.***(Pubblicata nel suppl. n. 105 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 3 agosto 2006)**(Omissis).***06R0502****LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 34.****Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008. Assestamento.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 3 agosto 2006)**(Omissis).***06R0503****LEGGE REGIONALE 25 luglio 2006, n. 35.****Istituzione del servizio civile regionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 3 agosto 2006)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA****Art. 1.****O g g e t t o**

1. La Regione, con la presente legge istituisce il servizio civile regionale, al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale.

Art. 2.**F i n a l i t à**

1. Il servizio civile regionale si ispira alle seguenti finalità:

- a) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva mediante lo svolgimento di attività di solidarietà sociale;
- b) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva dei giovani alla comunità locale, nazionale ed internazionale;
- c) favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accresciute professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali;
- d) sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati;
- e) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti ed all'educazione alla pace;
- f) contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale;

g) contribuire, in conformità ai principi contenuti nei trattati comunitari e nella normativa da essi derivata, al riconoscimento e alla garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela anche in forma collettiva e associativa;

h) promuovere il diritto alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere;

i) promuovere l'educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità;

l) promuovere la cultura contro ogni forma di discriminazione anche per orientamento sessuale;

m) promuovere lo sviluppo di meccanismi economici internazionali fondati su valori di equità e giustizia sociale, attraverso l'educazione al consumo consapevole e la valorizzazione del commercio equo e solidale.

Art. 3.**Settori di impiego**

1. Lo svolgimento del servizio civile regionale avviene nei seguenti settori:

a) tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;

b) educazione e promozione culturale;

c) educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, nonché educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità;

d) valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalità e della multiculturalità;

e) salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale;

f) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;

g) collaborazione al sistema della protezione civile;

h) interventi di cooperazione internazionale, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);

i) riconoscimento e garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti;

l) educazione al consumo consapevole e valorizzazione del commercio equo e solidale;

m) educazione alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere;

n) educazione contro ogni forma di discriminazioni anche per orientamento sessuale.

Art. 4.**Funzioni della Regione**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di servizio civile regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni:

a) tenuta e aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile regionale di cui all'art. 5;

b) esame e approvazione dei progetti di servizio civile di cui all'art. 7;

c) approvazione del piano regionale per il servizio civile di cui all'art. 16;

d) realizzazione delle attività di promozione ed informazione sul servizio civile di cui all'art. 14;

e) monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile e realizzazione della banca dati di cui all'art. 13;

f) adozione degli strumenti per la valorizzazione dell'attività di servizio civile di cui all'art. 12.

Art. 5.

Albo degli enti di servizio civile regionale

1. È istituito presso la giunta regionale l'albo degli enti di servizio civile regionale, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che operano nel territorio regionale e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all'art. 3;
- c) capacità organizzativa e possibilità d'impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti;
- d) aver svolto attività continuativa almeno da tre anni.

2. Il regolamento di cui all'art. 19 definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'albo.

Art. 6.

Soggetti ammessi al servizio civile

1. Sono ammesse a svolgere il servizio civile regionale tutte le persone che, alla data di presentazione della domanda:

- a) siano in età compresa fra diciotto e trenta anni;
- b) siano residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio o lavoro.

2. Sono altresì ammesse tutte le persone diversamente abili in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), e con un'età compresa tra diciotto e trentacinque anni.

3. Nell'ambito di progetti e interventi di cooperazione internazionale possono essere ammessi al servizio civile regionale, per la parte di progetto che si realizza negli stati esteri, giovani ivi residenti in età compresa fra diciotto e trenta anni.

Art. 7.

Progetti

1. Il servizio civile regionale è prestato nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell'albo degli enti di servizio civile regionale.

2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all'art. 3 e indicano:

- a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli;
- b) il referente operativo responsabile del progetto;
- c) il numero dei soggetti da impiegare, specificando l'eventuale necessità di particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio;
- d) le attività educative e formative di cui all'art. 15, comma 4;
- e) la durata del servizio, nei limiti di cui all'art. 9, e le modalità di impiego dei soggetti ammessi.

3. Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per la selezione dei progetti.

4. Il regolamento di cui all'art. 19 definisce:

- a) le procedure per la presentazione dei progetti;
- b) le procedure di valutazione e di approvazione dei progetti;
- c) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti approvati.

5. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale per il servizio civile di cui all'art. 16, tenuto conto della capacità di impiego complessiva di cui al comma 5, lettera c), dello stesso articolo.

Art. 8.

Ammissione dei soggetti al servizio civile

1. Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per l'ammissione dei soggetti al servizio civile regionale, nel quale sono indicati i progetti approvati e il numero di soggetti che possono essere ammessi.

2. La selezione dei candidati è effettuata dagli enti e dalle organizzazioni il cui progetto è stato inserito nel bando di cui al comma 1 e proposta alla Regione per la sua approvazione.

3. Il regolamento di cui all'art. 19 definisce le procedure di selezione e ammissione dei soggetti.

4. Il dirigente della competente struttura regionale approva l'elenco dei soggetti ammessi al servizio, sulla base della selezione effettuata ai sensi del comma 2, previa verifica del rispetto delle procedure di selezione definite dal regolamento di cui all'art. 19.

Art. 9.

Durata e orario di svolgimento del servizio

1. La durata del servizio civile regionale è di dodici mesi.

2. Il progetto indica l'impegno settimanale richiesto, che comunque non può essere inferiore a venticinque ore medie o superiore a trenta ore settimanali, da calcolarsi in rapporto all'intera durata del progetto, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 19.

Art. 10.

Compensi e benefici

1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno, non di natura retributiva, il cui ammontare è definito dal regolamento di cui all'art. 19 sulla base di quello previsto per il servizio civile nazionale, diminuito o aumentato fino ad un massimo di aumento o diminuzione del 20 per cento, proporzionalmente in ragione del diverso impegno settimanale previsto dal progetto.

3. La Regione garantisce ai soggetti impiegati nei progetti:

a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio;

b) l'erogazione, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile.

Art. 11.

Doveri e incompatibilità

1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal progetto. Tali soggetti non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio o di lavoro subordinato o autonomo, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.

3. I soggetti che hanno prestato servizio civile regionale non possono presentare ulteriore domanda per il servizio stesso.

4. I soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale o regionale in altre regioni non possono presentare domanda per il servizio civile regionale.

5. I soggetti che abbiano avuto o che abbiano in corso con l'ente in cui dovranno prestare servizio civile regionale un qualsiasi rapporto di lavoro, non possono presentare domanda per il servizio civile regionale al medesimo ente.

Art. 12.

Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile

1. La Regione può adottare misure volte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale e in particolare, a tale scopo, la giunta regionale può stipulare accordi con le associazioni di imprese private, con le associazioni di rappresentanza delle cooperative e con gli enti senza scopo di lucro.

2. Nei concorsi pubblici banditi dalla Regione e nelle selezioni pubbliche indette dagli enti regionali, finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato è valutato con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.

3. La giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali o le loro associazioni di cui alla parte III del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o altri soggetti pubblici al fine di promuovere la valutazione di cui al comma 2 in riferimento ai concorsi e selezioni pubbliche banditi o indette dagli stessi enti.

4. La Regione può, con modalità definite nel piano regionale per il servizio civile di cui all'art. 16, prevedere benefici e agevolazioni a vantaggio dei soggetti impiegati nel servizio civile regionale, in particolare quelli relativi ai mezzi di trasporto regionali e quelli relativi alla fruizione di servizi culturali.

5. Gli enti locali possono riconoscere agevolazioni alla fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale.

Art. 13.

Sistema informativo

1. La Regione, anche con il concorso delle province, cura il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile regionale, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'art. 19.

2. La Regione provvede alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati dei progetti di servizio civile regionale con finalità di supporto alla costituzione di un sistema informativo e alla programmazione del servizio stesso.

Art. 14.

Attività di promozione e informazione

1. La Regione, sentita la consulta regionale per il servizio civile di cui all'art. 17, realizza, secondo gli indirizzi programmatici del piano regionale di cui all'art. 16, attività di promozione ed informazione relativamente al servizio civile regionale.

2. Le attività di promozione ed informazione sono rivolte:

- a) ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge;
- b) ai giovani frequentanti le scuole medie superiori della Toscana;
- c) ai soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati all'attività di servizio civile.

3. La Regione promuove opportune intese con gli enti locali al fine di favorire il concorso degli stessi alla realizzazione delle attività di promozione e informazione sul servizio civile regionale.

4. Per il conseguimento degli obiettivi informativi e di promozione di cui al presente articolo la giunta regionale può stipulare accordi con gli enti di servizio civile, con l'ufficio scolastico regionale, con gli istituti scolastici e con le università.

Art. 15.

Attività di formazione e preparazione dei giovani

1. La Regione sostiene l'attività formativa nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) formatori dei soggetti ammessi al servizio civile regionale;
- b) referenti operativi responsabili dei progetti;
- c) soggetti ammessi ai progetti di servizio civile regionale come previsto dal comma 4.

2. L'attività formativa di cui al comma 1 comporta il riconoscimento e la certificazione di competenze e crediti formativi qualora vengano adottate le modalità di erogazione e le procedure previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

3. La giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, può stipulare con gli atenei toscani apposite convenzioni, al fine di collegare l'attività formativa di cui al comma 1, ovvero l'intera attività di servizio civile regionale effettivamente prestata, al riconoscimento di crediti formativi, valevoli per il conseguimento di titoli di studio rilasciati dai medesimi atenei.

4. Nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale, gli enti di servizio civile che attuano i progetti realizzano, nei confronti dei soggetti ammessi, specifiche attività educative e formative relative alla cittadinanza attiva e alla preparazione, supporto e guida riferita al settore di svolgimento del servizio stesso.

5. Le attività educative e formative di cui al comma 4, possono essere svolte anche con il sistema regionale di formazione a distanza.

6. Le attività educative e formative ed il servizio prestato sono valutati secondo la normativa regionale al fine del riconoscimento di crediti formativi e la giunta regionale promuove le opportune intese in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al presente comma nel libretto formativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

Art. 16.

Programmazione degli interventi di servizio civile

1. Il consiglio regionale approva il piano regionale per il servizio civile regionale, che ha durata quinquennale, in raccordo temporale con il programma regionale di sviluppo.

2. La giunta regionale, sentita la consulta regionale del servizio civile di cui all'art. 17, elabora una proposta di piano secondo le modalità previste dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61.

3. La giunta regionale presenta la proposta di piano al consiglio regionale entro sei mesi dall'approvazione del programma regionale di sviluppo.

4. Il piano regionale per il servizio civile definisce, con riferimento al servizio civile regionale, anche tenuto conto delle attività di attuazione del servizio civile nazionale svolte in ambito regionale:

- a) il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del servizio civile;
- b) le priorità in ordine ai settori di svolgimento;
- c) gli obiettivi da perseguire e le tipologie di intervento;
- d) le modalità di raccordo con gli strumenti di programmazione regionale;
- e) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività di informazione e promozione;
- f) i criteri di rendicontazione e gli strumenti di valutazione intermedia e finale del corretto svolgimento del servizio civile;
- g) il quadro di riferimento delle fonti di finanziamento e la stima delle risorse disponibili nel quinquennio;
- h) i criteri per l'esame e l'approvazione dei progetti;
- i) le modalità di erogazione di benefici e agevolazioni a vantaggio dei soggetti che svolgono il servizio civile;
- l) gli elementi qualitativi e quantitativi necessari a procedere alla valutazione annuale, da parte del consiglio regionale, delle modalità di attuazione e degli effetti delle azioni e degli interventi previsti dal piano stesso con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, lettera d).

I dati relativi, rilevati dalla giunta regionale, sono comunicati al consiglio regionale contestualmente all'adozione dell'atto di attuazione annuale del piano di cui al comma 5.

5. La giunta regionale provvede con proprio atto all'attuazione annuale del piano regionale per il servizio civile, che:

- a) specifica gli indirizzi e le linee programmatiche enunciati nel piano regionale;
- b) definisce le azioni e le risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di servizio civile regionale, in coerenza con gli atti regionali di indirizzo economico e finanziario, anche con proiezione pluriennale;
- c) individua la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell'ambito dei progetti;
- d) definisce le attività di valorizzazione, promozione e informazione, nonché le modalità di sostegno alle attività di cui all'art. 15, comma 4.

Art. 17.

Consulta regionale del servizio civile

1. È istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organo consultivo della giunta regionale nella materia oggetto della presente legge.

2. La composizione e la procedura per la nomina della Consulta e del suo presidente sono definite dal regolamento di cui all'art. 19, che garantisce:

a) la presenza di un numero di componenti non superiore a trenta;

b) la rappresentanza dei seguenti enti e organismi:

1) organismi di rappresentanza dei giovani, riconosciuti in ambito regionale o locale;

2) enti e organizzazioni iscritti nell'albo degli enti di servizio civile regionale;

3) università degli studi e istituzioni scolastiche regionali;

4) parti sociali rappresentative a livello regionale;

5) rappresentanti degli enti locali designati dal consiglio delle autonomie locali;

6) enti di servizio civile regionale;

7) altri soggetti che contribuiscono al fondo regionale di servizio civile di cui all'art. 18.

3. La Consulta dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

4. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. Ai suoi componenti compete il rimborso delle spese di trasferta sulla base dei criteri stabiliti per i dirigenti regionali.

Art. 18.

Fondo regionale per il servizio civile

1. È istituito il fondo regionale per il servizio civile, nel quale confluiscono:

a) l'assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione;

b) gli stanziamenti per il servizio civile regionale di enti locali ed altri enti pubblici;

c) le donazioni di fondazioni bancarie e di altri soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse acquisite al fondo regionale per il servizio civile con le modalità di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere vincolate, in coerenza con la programmazione regionale, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

3. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del fondo regionale per il servizio civile sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 19.

Art. 19.

Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva un regolamento con il quale definisce, con riferimento al servizio civile regionale:

a) le procedure per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale, le modalità di tenuta e aggiornamento dell'albo stesso nonché le procedure semplificate per l'iscrizione a quest'ultimo degli enti già accreditati all'albo nazionale;

b) le procedure per la presentazione, valutazione e approvazione dei progetti;

c) le procedure di selezione e ammissione dei soggetti al servizio civile;

d) i contenuti e le modalità di realizzazione delle attività di preparazione, supporto e guida nei confronti dei soggetti ammessi ai progetti;

e) gli elementi essenziali del contratto regolante i rapporti tra gli enti di servizio civile regionale e i soggetti impiegati nei progetti, nonché l'ammontare dell'assegno mensile per i soggetti stessi;

f) i casi di cessazione dal servizio civile e di sostituzione dei soggetti impiegati;

g) le modalità per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti;

h) la composizione e la procedura per la nomina dei componenti della Consulta regionale del servizio civile e del suo presidente;

i) le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del fondo regionale per il servizio civile;

l) la quota del fondo regionale di cui all'art. 18, da destinare alle spese generali ed alle iniziative formative ed informative;

m) le modalità di articolazione dell'orario di servizio.

Art. 20.

Attuazione del servizio civile nazionale

1. La Regione cura l'attuazione, per quanto di propria competenza, degli interventi di servizio civile nazionale, ai sensi della normativa statale vigente.

2. È istituito, presso la giunta regionale, l'albo di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64).

3. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 sono definiti dalla normativa statale vigente, mentre per le procedure di iscrizione e gestione dell'albo nonché per la gestione delle procedure relative ai progetti di servizio civile nazionale la giunta regionale applica gli accordi definiti in sede di Conferenza Stato-regioni, attuativi del decreto legislativo n. 77/2002 e successive modifiche.

4. La Regione adotta gli strumenti di valorizzazione del servizio civile di cui all'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, anche a favore dei giovani ammessi al servizio civile nazionale.

Art. 21.

Decorrenza e abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 19.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 2 maggio 1996, n. 35 (interventi in materia di servizio civile);

b) legge regionale 27 ottobre 1999, n. 56 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1996, n. 35 «Interventi in materia di servizio civile»).

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso alla data di abrogazione delle leggi di cui all'art. 21, comma 2, sono conclusi sulla base delle disposizioni di cui alle medesime leggi abrogate.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Per gli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata per gli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 500.000,00 nell'ambito delle risorse della unità previsionale di base (UPB) di nuova istituzione n. 136 «Servizio civile regionale - spese correnti» del bilancio di previsione pluriennale 2006/2008.

2. Al bilancio di previsione pluriennale 2006/2008 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo per gli anni 2007-2008:

in diminuzione:

UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», euro 500.000,00;

in aumento, di nuova istituzione:

UPB n. 136 «Servizio civile regionale - spese correnti», euro 500.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 luglio 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 luglio 2006.

06R0504

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2006, n. 9.

Modificazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, concernente: «Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 30 del 23 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 29 legge regionale n. 18/2003

1. All'art. 29 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono soppresse le parole «della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno»;

b) il comma 6 è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 giugno 2006

LORENZETTI

06R0468

REGOLAMENTO REGIONALE 6 giugno 2006, n. 6.

Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 21 giugno 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1, dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina:

a) l'individuazione delle fasce di contribuzione cui è suddivisa, a fini elettorali, la prima sezione;

b) le modalità ed i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto;

c) il procedimento elettorale per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica;

d) l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione;

e) l'approvazione degli statuti e loro modificazioni ed integrazioni;

f) l'esercizio dell'attività di controllo di legittimità sugli atti degli organi dei consorzi di bonifica concernenti:

1) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

2) i conti consuntivi;

3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuzione;

4) la proclamazione degli eletti nel consiglio di amministrazione dei consorzi di cui all'art. 9;

g) l'esercizio del potere di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 2.

Fasce di contribuzione

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto la prima sezione dell'assemblea dei consorziati di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 30/2004 è suddivisa in tre fasce di contribuzione.

2. Appartengono alla prima fascia di contribuzione i soggetti obbligati al pagamento del contributo consortile inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale e il numero delle ditte consorziate obbligate al pagamento stesso.

3. Appartengono alla terza fascia di contribuzione i soggetti obbligati al pagamento del contributo consortile superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale, decurtata della contribuzione a cui sono obbligati i consorziati della prima fascia, e il numero totale delle ditte consorziate obbligate al pagamento stesso, decurtate del numero delle ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Appartengono alla seconda fascia di contribuenza i soggetti non inclusi nella prima e nella terza fascia.

5. Nel caso in cui il rapporto di cui ai commi 2 e 3 dia un risultato con il terzo decimale superiore o uguale a cinque, questo è arrotondato all'unità superiore.

6. I contributi cui fare riferimento per l'individuazione dell'ammontare totale della contribuenza e del numero totale dei consorziati contribuenti sono quelli risultanti dagli avvisi di pagamento dei contributi inviati dal consorzio nell'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

7. La cartella esattoriale di importo inferiore a € 12,00 è riscossa con cadenza pluriennale al raggiungimento di tale importo, in sintonia con le norme in materia di riscossione dei crediti di modesto ammontare aventi natura tributaria.

Art. 3.

Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Il consorzio di bonifica, di seguito denominato «consorzio», predispone, secondo le modalità e i termini previsti dallo statuto, due elenchi degli aventi diritto al voto distinti sulla base delle sezioni elettorali di appartenenza, ai fini del rinnovo del consiglio di amministrazione di cui all'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 30/2004.

2. L'elenco degli aventi diritto al voto della prima sezione è costituito dai soggetti indicati all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 30/2004 e obbligati al pagamento dei contributi consortili stabiliti dal consorzio stesso.

3. L'elenco della prima sezione è suddiviso nelle tre fasce di contribuenza di cui all'art. 2. Per ciascun iscritto sono indicati almeno: la natura giuridica, i dati catastali dell'immobile e l'ammontare dei contributi dovuti in base all'ultimo avviso di pagamento emesso in data immediatamente precedente a quella in cui il consorzio indice le elezioni.

4. L'elenco della seconda sezione è costituito dai legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio, o loro delegati.

5. Gli elenchi delle due sezioni elettorali sono approvati dal presidente del consiglio di amministrazione del consorzio almeno novanta giorni prima della scadenza degli organi consortili e sono pubblicati mediante affissione nell'albo consortile e nell'albo pretorio dei comuni e delle comunità montane ricadenti nel comprensorio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi.

6. I soggetti interessati possono proporre reclamo alle risultanze degli elenchi di cui al comma 5 entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione.

7. Gli elenchi di cui al comma 5 sono depositati, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del consorzio, dei comuni e delle comunità montane, ricadenti nel comprensorio di bonifica, fino alla data delle elezioni.

8. Il consiglio di amministrazione del consorzio decide in merito ai reclami di cui al comma 6 nei successivi venti giorni decorrenti dalla data di presentazione del reclamo dandone contestuale comunicazione ai soggetti interessati.

9. Avverso il provvedimento del consiglio di amministrazione, l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta regionale entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione. Il presidente della giunta regionale decide con provvedimento definitivo entro quindici giorni dal ricevimento del reclamo.

10. In sede di prima applicazione, gli elenchi di cui al comma 5 sono approvati sulla base delle norme statutarie vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 4.

Indizione delle elezioni

1. Il presidente del consorzio di cui all'art. 10, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, fissa la data delle elezioni, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 17-bis e 27 della legge regionale n. 30/2004, e successive modifiche ed integrazioni e contestualmente convoca l'assemblea dei consorziati appartenenti alle due sezioni elettorali per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente del consorzio non oltre quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le elezioni dispone l'affissione presso la sede del consorzio dell'avviso contenente la data di svolgimento delle elezioni ed i seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali.

3. Della convocazione elettorale è data altresì notizia mediante affissione di manifesti murali, pubblicazioni a mezzo stampa, radio e televisioni locali ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

4. In applicazione dell'art. 27, comma 7, della legge regionale n. 30/2004, e successive modifiche ed integrazioni, le prime elezioni sono indette entro centoventi giorni dalla data di approvazione degli statuti dei consorzi da parte della Regione.

Art. 5.

Elezione del consiglio di amministrazione

1. L'elezione del consiglio di amministrazione del consorzio si svolge contemporaneamente e separatamente per le due sezioni elettorali di cui all'art. 14 della legge regionale n. 30/2004, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Elezione del consiglio di amministrazione, prima sezione

1. L'elezione dei sette membri del consiglio di amministrazione da eleggere nell'ambito della prima sezione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia.

2. Ogni fascia elegge un numero di rappresentanti sul totale da eleggere, pari al rapporto tra la contribuenza della singola fascia e la contribuenza consortile totale. In caso di frazioni con il terzo decimale superiore o uguale a cinque, si arrotonda all'unità superiore.

3. Ogni consorziato iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto ha diritto ad un solo voto, salvo quanto previsto al comma 4. Se iscritto in più fasce di contribuenza, il consorziato esercita il proprio diritto al voto nella fascia in cui risulta maggior contribuente.

4. Nell'ipotesi in cui il consorziato, iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto, per gli immobili di cui sia personalmente proprietario rivesta anche la qualità di rappresentante legale di persona giuridica o di altro soggetto collettivo, esso esercita il diritto di voto sia a titolo personale, quale consorziato iscritto nelle liste degli aventi diritto al voto, sia per le persone giuridiche o altro soggetto collettivo di cui ha la rappresentanza.

5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dall'intestatario dell'avviso di pagamento della corrispondente anagrafica catastale. L'intestatario può delegare altro comproprietario all'esercizio del voto. La delega è sottoscritta secondo le modalità di cui al comma 11 e ad essa devono aderire gli altri comproprietari fino al raggiungimento della maggioranza delle quote. La delega è presentata al consorzio entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

6. Le elezioni avvengono sulla base di una lista, o più liste concorrenti, di candidati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce di contribuenza.

7. Le liste, nei termini e con le modalità fissate dall'art. 8, devono essere presentate e sottoscritte da almeno cinquanta consorziati aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

8. Qualora per una o più fasce non venga presentata alcuna lista, gli elettori di detta fascia potranno votare per ogni avente diritto al voto appartenente alla stessa fascia.

9. Le liste devono comprendere un numero di candidati almeno pari al doppio del numero dei consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna fascia di contribuenza.

10. Il voto è espresso dagli aventi diritto mediante una unica preferenza a favore di uno dei candidati iscritti nelle liste delle rispettive fasce di contribuenza.

11. Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato fino ad un massimo di cinque voti. La delega è sottoscritta innanzi ad un notaio, segretario comunale, o al presidente del consorzio, o suo delegato, che ne legittima la validità.

12. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati.

13. La qualità di rappresentante legale è attestata mediante certificazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

14. In ogni fascia sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità è eletto colui che è gravato da maggiore contribuzione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

15. Nell'ipotesi in cui in una o più fasce non risulti votato alcun iscritto del relativo elenco, è nominato dal consiglio di amministrazione colui che è gravato da maggior contribuzione e, in caso di parità, il più anziano di età.

16. La nomina del rappresentante, secondo le modalità di cui al comma 15, determina la riduzione di un componente dal numero degli eletti della fascia maggiormente rappresentata.

Art. 7.

Elezione del consiglio di amministrazione, seconda sezione

1. Partecipano alla elezione dei due rappresentanti della seconda sezione elettorale del consiglio di amministrazione del consorzio, i legali rappresentanti dei comuni, o loro delegati ed i legali rappresentanti delle comunità montane, o loro delegati, appartenenti allo stesso comprensorio di bonifica.

2. L'elezione dei due rappresentanti avviene lo stesso giorno fissato per le elezioni dei rappresentanti della prima sezione, sulla base di una lista suddivisa in due elenchi di candidati: uno per i legali rappresentanti dei comuni, ed uno per i legali rappresentanti delle comunità montane.

3. Gli appartenenti alla seconda sezione elettorale del medesimo comprensorio di bonifica esprimono il voto indicando due preferenze: una a favore dei candidati dei comuni e una a favore dei candidati delle comunità montane.

4. Il voto può essere espresso anche in assenza della lista di cui al comma 2, secondo le modalità di cui al comma 3.

5. Il voto è segreto, personale e non delegabile.

6. Nel caso in cui un comune o una comunità montana ricada in più comprensori di bonifica, il legale rappresentante dell'ente, o suo delegato, partecipa alla elezione dei due rappresentanti del consiglio di amministrazione del consorzio e può essere eletto ove lo stesso risulti rappresentante dell'ente il cui territorio ricada maggiormente nel comprensorio di bonifica.

7. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità è eletto colui che rappresenta, nel comprensorio di bonifica di appartenenza, il territorio più esteso.

8. Qualora il rappresentante del consiglio di amministrazione eletto con le modalità di cui al presente articolo cessi per qualsiasi ragione dalla carica rivestita presso l'ente di appartenenza, decade altresì dalla carica di consigliere del consorzio. Il consiglio di amministrazione provvede, in tal caso, con propria delibera, alla sua sostituzione con il candidato primo non eletto.

Art. 8.

Presentazione e accettazione delle liste

1. Le liste di cui agli articoli 6 e 7 sono consegnate presso la sede consortile, entro e non oltre le ore tredici del venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ai funzionari del consorzio all'uopo designati.

2. Le liste sono approvate con provvedimento del consiglio di amministrazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione.

3. Il procedimento elettorale dalla fase della presentazione delle liste dei candidati alla proclamazione degli eletti è disciplinato da apposito regolamento elettorale approvato dal consiglio di amministrazione del consorzio.

Art. 9.

Proclamazione degli eletti

1. La proclamazione degli eletti è effettuata entro quindici giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione uscente, previa verifica dell'assenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle norme in materia.

2. La delibera di cui al comma 1, è trasmessa al servizio regionale di cui all'art. 11, entro cinque giorni dalla data di adozione.

3. Il consorzio dà comunicazione della proclamazione degli eletti mediante affissione della deliberazione di cui al comma 1, presso la propria sede. I risultati delle elezioni possono essere comunicati anche mediante affissione di manifesti murali, pubblicazioni a mezzo stampa, radio e televisioni locali ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 10.

Elezione del presidente

1. Trascorsi trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti di cui all'art. 9 e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni dalla stessa data, il presidente uscente del consorzio convoca il nuovo consiglio di amministrazione per l'elezione del presidente e del vice-presidente.

2. Il consiglio di amministrazione, alla prima seduta e fino alla nomina del presidente, è presieduto dal consigliere più anziano di età.

3. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti.

4. L'elezione del vice-presidente si svolge con le modalità di cui al comma 3.

TITOLO III

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 11.

Struttura regionale competente

1. Il servizio credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni della direzione regionale attività produttive, di seguito denominato servizio III, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 30/2004, e successive modifiche ed integrazioni, istruisce gli atti e i procedimenti concernenti le funzioni di vigilanza e controllo sui consorzi ai fini dell'adozione dei provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 12.

Art. 12.

Atti soggetti ad approvazione e controllo

1. La giunta regionale approva gli statuti e loro modificazioni ed integrazioni.

2. La giunta regionale esercita il controllo di legittimità sugli atti degli organi dei consorzi concernenti:

- a) bilanci annuali e pluriennali di previsione e le relative variazioni;
- b) conti consuntivi;
- c) piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuzione;
- d) proclamazione degli eletti nel consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. I consorzi inviano al Servizio III gli atti da sottoporre ad approvazione o controllo di legittimità, di cui all'art. 12, entro trenta giorni dalla data di adozione da parte del consorzio stesso.

2. La giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 12, adotta le seguenti decisioni:

- a) approvazione, per gli statuti e loro modificazioni e integrazioni;
- b) visto di legittimità, per gli atti di cui all'art. 12, comma 2;
- c) richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio;
- d) annullamento parziale o totale.

3. Le richieste di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio e le decisioni di annullamento di cui al comma 2, lettere c) e d), devono essere motivate con l'indicazione, rispettivamente, degli aspetti da chiarire o integrare e dei vizi relativi alla legittimità.

Art. 14.

Esecutività degli atti

1. Gli atti sottoposti a vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 12 diventano esecutivi:

a) nell'ipotesi che la giunta regionale adotti un proprio atto favorevole nella forma dell'approvazione, per gli statuti e loro modificazioni, ovvero del visto di legittimità, per gli atti di cui all'art. 12, comma 2, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto;

b) nell'ipotesi che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto, la giunta regionale non adotti alcuna decisione.

2. Il termine previsto al comma 1, lettera a) può essere interrotto una sola volta qualora la giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente interessato. Il termine riprende a decorrere per intero a partire dalla data di ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi richiesti.

3. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), l'atto decade automaticamente e non produce alcun effetto se, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli organi dell'ente non forniscono chiarimenti o gli elementi richiesti.

4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi nei periodi compresi fra il 1° e il 31 agosto e fra il 23 dicembre ed il 6 gennaio di ciascun anno.

Art. 15.

Pubblicazione

1. Gli atti soggetti a vigilanza e controllo di cui all'art. 12 sono esposti nella sede del consorzio che li ha adottati per un periodo di almeno quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione regionale di cui all'art. 14, fatte salve le diverse previsioni dello statuto, relativamente alle deliberazioni adottate in via d'urgenza.

Art. 16.

Controllo ispettivo e potere sostitutivo

1. La giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio.

2. Qualora il consorzio non adotti atti obbligatori per legge nei termini prescritti o non provveda alle modifiche ed agli adeguamenti degli atti per i quali sono stati posti rilievi o denunciate irregolarità, la giunta regionale, accertata l'inadempienza, diffida il consorzio a provvedere entro il termine di trenta giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, nomina un commissario *ad acta*.

3. Nel caso di persistente inefficienza della attività consortile o di gravi violazioni dello statuto e della normativa, ovvero di gravi e reiterate irregolarità amministrative e contabili, il presidente della giunta regionale, con decreto emanato su conforme deliberazione motivata della giunta regionale, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione del consorzio e la nomina di un commissario straordinario.

4. Il commissario straordinario di cui al comma 3, nel termine indicato nel decreto di nomina, convoca l'assemblea dei consorziati per l'elezione di un nuovo consiglio di amministrazione e cura l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 17.

Norme transitorie e finali

1. I procedimenti amministrativi concernenti gli atti di cui all'art. 12 iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi siano stati avviati.

2. In sede di prima applicazione, il collegio dei revisori dei consorzi resta in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione eletto secondo le modalità di cui all'art. 17 della legge regionale n. 30/2004, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18.

Norma di rinvio

1. Quando leggi regionali, statuti, o altri provvedimenti fanno riferimento al presidente della deputazione amministrativa, esso è da intendersi riferito al presidente del consiglio di amministrazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 6 giugno 2006

LORENZETTI

06R0469

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 1 0 1 4 *

€ 2,00